

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BANDO PER IL SOSTEGNO DELL'ORDINARIA ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE

L'anno 2021, il mese di xxxx, il giorno xx,

la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata da _____, di seguito denominata "Regione";

la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata da _____, di seguito denominata "Fondazione";

Regione e Fondazione di seguito singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- a) la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche;
- b) la Fondazione svolge la propria attività all'interno del territorio lombardo e delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione, da parte di enti senza scopo di lucro, di progetti e iniziative nell'ambito dei settori ammessi;
- c) la Fondazione, nell'ambito della propria attività istituzionale, nel 2020, ha promosso, in collaborazione con la Fondazione Peppino Vismara ("Vismara"), il bando "LETS GO!", volto a fornire sostegno al terzo settore a fronte delle difficoltà registrate in occasione della crisi epidemiologica, tramite il quale sono stati sostenuti n. 393 enti, con concessione di contributi per complessivi € 15.555.300;
- d) le Parti intendono promuovere una iniziativa congiunta per il sostegno dell'attività ordinaria degli Enti del Terzo Settore;
- e) la Fondazione ha acquisito la disponibilità di Vismara a partecipare a tale iniziativa; Vismara trasferirà alla Fondazione l'importo di € 500.000,00, da destinare alla concessione di contributi;
- f) la Fondazione intende inoltre mettere a disposizione la propria piattaforma informatica per la gestione dello strumento, facendosi carico di costi incrementali stimati in € 120.000,00;

RICHIAMATE:

- a) la Legge 6 giugno 2016 recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 9 comma 1 lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'art. 1 della stessa legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- b) il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito "Codice", e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo

svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

- c) i commi 3 e 4, dell'art. 72 e i commi 2 e 3, dell'art. 73 dello stesso Codice che attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'atto di indirizzo adottato con il D.M. n.44 del 12.03.2020, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, che individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;
- e) la DGR n. XI/2930 del 09 marzo 2020, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia;
- f) l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscritto e trasmesso al Ministero da Regione Lombardia in data 16 marzo 2020, protocollo U1.2020.0005205 del 16/03/2020.

VISTI:

- a) il D.M. 93 del 07/08/2020, con il quale è stato approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore;
- b) il D.M. 156 del 22/12/2020, con il quale, sulla base dell'intesa sancita nella seduta del 17/12/2020 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n.225/CSR), in ragione della necessità, dettata dall'evoluzione del generale quadro epidemiologico da COVID-19, di assicurare l'adeguata implementazione a livello locale delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore volte a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto, sono state apportate per l'anno 2020 modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020;
- c) la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4130 del 11.05.2020 con oggetto "Artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Effetti dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", che prevede l'adozione da parte delle Regioni, sempre nel rispetto dei principi di autonomia amministrativa e responsabilità nella gestione dei fondi erogati, di un'opzione di intervento che preveda, in sostituzione o in aggiunta alla modalità di sostegno alle ODV e alle APS tramite il finanziamento di progetti, forme di sostegno allo svolgimento dell'ordinaria attività statutaria riconducibile a quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017, escludendo qualsiasi forma di finanziamento "statico" agli enti, che si traduca in un mero trasferimento di risorse a sostegno dell'organizzazione in quanto tale, prescindendo dall'effettivo svolgimento di una o più attività di interesse generale e prevedendo altresì la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle provvidenze economiche nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di concessione;

- d) le risorse indicate sono destinate, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del Codice, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore nonché le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000, nonché le fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- e) il P.R.S. della XI Legislatura Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari opportunità e Famiglia - che prevede, tra le altre, nell'ottica di costruire una migliore lettura del bisogno e darne una efficace risposta, con l'ambizione di potenziare il livello di innovazione sociale delle politiche e delle misure adottate e sperimentali, l'utilizzo delle risorse esistenti sul Territorio, grazie alla forte sinergia con i diversi attori territoriali, con prevalenza del Terzo Settore, valorizzando i punti di forza degli interventi e operando per correggerne le criticità, nel rispetto delle diverse peculiarità e puntando alla massima valorizzazione delle specifiche progettualità, con particolare attenzione agli interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale.

Alla luce di quanto sopra, le Parti hanno espresso il comune interesse a sostenere il terzo settore lombardo a fronte del riconoscimento dell'importante ruolo svolto dal medesimo sul territorio ed intendono dunque definire i termini per avviare una collaborazione in tale ambito.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo ("Accordo").

Articolo 2 – Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Le Parti, consapevoli dei negativi effetti che l'emergenza sanitaria e le conseguenti misure contenitive hanno avuto sugli Enti del terzo settore ("ETS"), con il presente Accordo, intendono avviare una collaborazione volta a promuovere un'iniziativa congiunta a sostegno dell'ordinaria attività di tali soggetti come di seguito specificati.
2. In particolare, con la presente collaborazione, le Parti si propongono di assicurare agli ETS una forma di sostegno economico volto a consentire la tenuta della capacità organizzativa dei medesimi, necessaria per la prosecuzione delle attività di interesse generale svolte.
3. Le Parti individuano, quale strumento adeguato e funzionale al perseguimento dei fini di cui sopra, l'adozione di un bando congiunto (di seguito "Bando") per la concessione di contributi a fondo perduto (di seguito "Contributi"), avente le caratteristiche essenziali di cui all'allegato sub a).
4. Con il presente Accordo le Parti intendono definire i criteri generali per la concessione dei Contributi, disciplinare le procedure di istruttoria e valutazione delle istanze e stabilire le modalità di rendicontazione ed erogazione dei Contributi.
5. La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2.1 dovrà, concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, individuati nell'Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile:

OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
1. Porre fine ad ogni forma di povertà	<ul style="list-style-type: none"> b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità; c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari; d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.); f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto.
2. Promuovere un'agricoltura sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità; d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; e) educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità; f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio; h) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità.
4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti	<ul style="list-style-type: none"> b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento; c) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva; d) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali.
5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze	<ul style="list-style-type: none"> b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani; c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti	c) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità.
10. Ridurre le ineguaglianze	e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito.
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri; i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; j) promozione e sviluppo dell'economia circolare. k) sviluppo e promozione del turismo sociale e accessibile; l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Articolo 3 – Destinatari e finalità

1. Il Bando sosterrà le ordinarie attività statutarie degli ETS attraverso la concessione di Contributi, senza la necessità che gli stessi presentino specifici progetti.
2. Nell'ambito del Bando saranno previste 2 linee d'intervento, ("Linea 1" e "Linea 2"), rispettivamente riguardanti le seguenti categorie di ETS:
Linea 1:
 - a) Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore;

- b) Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000;
- c) Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Linea 2:

- d) organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - i) abbiano beneficiato, a titolo di capofila o di partner nel periodo dal 2010 al 2020, di almeno un contributo nell'ambito dei bandi: (i) della Fondazione, anche se adottati nell'ambito di progetti, o (ii) delle Fondazioni di Comunità costituite dalla Fondazione e attive nel territorio lombardo ovvero (iii) di Vismara;
 - ii) siano ONLUS di diritto o iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c).
- 3. Le attività dovranno essere riconducibili ad ambiti di interesse generale, conformemente a quanto previsto all'art. 5 del D. lgs 117/2017, e riferite esclusivamente agli obiettivi definiti al precedente art. 2.5.
- 4. Con riferimento alla Linea 2, saranno ammissibili unicamente gli enti i cui statuti prevedano finalità riconducibili ai seguenti settori:
 - a. ambientale;
 - b. artistico-culturale;
 - c. sociale, con esclusivo riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.
- 5. Potranno partecipare al Bando solo gli enti che svolgono la propria attività sul territorio lombardo.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a:

- a) concorrere con gli importi di cui al successivo art.5;
- b) collaborare per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo e a compiere, oltre a quelle specificamente indicate, ogni altra attività dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
- c) attivare uno scambio reciproco di informazioni/dati, comunicando ogni notizia comunque rilevante ai fini della realizzazione del Bando e in genere riferibile alla collaborazione avviata;
- d) definire congiuntamente il testo del Bando, con particolare riferimento alle procedure di selezione e i criteri di ammissibilità e di valutazione di merito delle proposte di contributo pervenute;
- e) pubblicare il Bando entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, fissando quale periodo di presentazione delle domande quello dal 1° al 29 luglio 2021;
- f) valutare le istanze acquisite secondo criteri comparativi definiti di comune accordo e predisporre la graduatoria di merito;
- g) approvare la graduatoria e concedere i Contributi entro il 30 novembre;
- h) erogare i contributi secondo le modalità descritte al successivo art. 7, nei limiti di cui al successivo art. 5;
- i) al fine del supporto nella presentazione delle domande di ammissione al Contributo, mettere a disposizione uno Sportello di assistenza, secondo le modalità che saranno meglio definite nel Bando.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria

- 1. Le Parti si impegnano a destinare al Bando i seguenti importi:
 - a) quanto alla Regione, euro 12.066.633,00 che trovano copertura sul bilancio regionale dell'esercizio 2021;
 - b) quanto alla Fondazione, euro 2.000.000,00, di cui euro 500.000,00 messi a disposizione da Vismara e direttamente trasferiti alla Fondazione medesima; i rapporti tra la Fondazione e Vismara saranno regolati con separato atto, in conformità ai principi e alle previsioni del presente Accordo.
- 2. La dotazione finanziaria del bando assurge a complessivi euro 14.066.633,00,00 ed è così ripartita:

- c) Linea1: euro 12.066.633,00;
 - d) Linea 2: euro 2.000.000,00.
3. Le risorse stanziare dalla Regione, ai sensi dei D.M. 93, 3, 156 del 2020, potranno essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 1, come descritta al precedente art. 3.2.
 4. Le risorse stanziare dalla Fondazione potranno essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 2, come descritta al precedente art. 3.2.

Articolo 6 – Gestione del Bando

1. Il testo del Bando sarà approvato dai competenti organi di ciascuna Parte e sarà pubblicato sul BURL, sul sito www.regione.lombardia.it e sul sito www.fondazioneccariplo.it.
2. Per la presentazione delle domande e la successiva istruttoria verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Fondazione, che la Regione dichiara di conoscere, e di cui la Fondazione stessa garantisce piena disponibilità dal 1° luglio sino al completamento delle attività connesse al Bando.
3. L'istruttoria delle proposte si articolerà nelle seguenti fasi:
 - a. verifica dell'ammissibilità formale degli Enti e delle domande, coerentemente con quanto stabilito dal Bando;
 - b. valutazione di merito, effettuata attraverso l'applicazione dei criteri dettagliati nell'allegato sub a).
4. Le Parti verificheranno, in sede di istruttoria, la conformità delle dichiarazioni rese in sede di adesione. I controlli verranno effettuati a campione e riguarderanno, per ciascuna Linea, una percentuale non inferiore al 10% delle domande che si intendono proporre a Contributo.
5. L'istruttoria delle domande di contributo pervenute nell'ambito del Bando sarà svolta dai referenti del Bando incaricati da ciascuna delle Parti e successivamente condivisa con una Commissione paritetica (di seguito "Commissione") composta da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione.
6. La Commissione opererà secondo criteri di collegialità. Gli esiti della valutazione saranno sintetizzati nelle graduatorie contenenti la proposta di assegnazione dei Contributi che sarà poi sottoposta all'approvazione dei competenti organi delle Parti.

Articolo 7 –Liquidazione dei Contributi

1. I Contributi assegnati saranno liquidati in un'unica soluzione, a seguito dell'accettazione del Contributo medesimo e delle regole di erogazione da parte dei beneficiari.
2. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà con le seguenti modalità:
 - Regione erogherà i Contributi deliberati sulla Linea 1, provvedendo a tutti gli adempimenti connessi;
 - Fondazione erogherà i Contributi deliberati sulla Linea 2, provvedendo a tutti gli adempimenti connessi.
3. Laddove si rendesse opportuna la revoca o altro provvedimento modificativo del Contributo, la Commissione valuterà la soluzione da adottare che verrà successivamente sottoposta all'approvazione dell'organo competente dell'ente che eroga il Contributo e dunque comunicata tramite lettera a firma dello stesso.
4. Rimane inteso che, in caso di revoca totale o parziale del Contributo, le relative somme saranno restituite dal beneficiario in favore della parte che ha erogato il Contributo.
5. Le Parti convengono di verificare congiuntamente, all'esito dell'erogazione di tutti i Contributi e dell'eventuale adozione di provvedimenti di modifica degli stessi, l'ammontare dei pagamenti rispettivamente eseguiti.
6. Le Parti indicano, quali referenti delle attività di gestione dei Contributi: per la Fondazione il Direttore dell'Area Gestione Erogativa, Dott. Luigi Maruzzi; per la Regione, il Dirigente pro tempore della Struttura Volontariato e Terzo settore.

Articolo 8 – Controlli

1. Le Parti si riservano di effettuare successivamente alla delibera di Contributo, anche autonomamente, in conformità con le proprie regole, specifici controlli circa l'impiego delle somme erogate da parte dei beneficiari.

2. Ciascuna Parte si impegna a riferire all'altra gli esiti dei controlli effettuati.

Articolo 9 – Comunicazione

1. Le Parti definiranno congiuntamente la strategia e le iniziative di comunicazione relative al Bando, impegnandosi reciprocamente a garantire adeguata visibilità dell'altra Parte specificando, in eventuali iniziative individuali, che il Bando è promosso da entrambe.
2. Le Parti potranno effettuare azioni di diffusione del Bando anche in autonomia, purché informino e acquisiscano il consenso dell'altra Parte.
3. Esclusivamente per le finalità di promozione del Bando o connesse al medesimo, ciascuna Parte potrà utilizzare il logo dell'altra nelle forme e nelle dimensioni che saranno comunicate da ciascuna.

Articolo 10 – Contitolarietà dei dati

1. In relazione alle attività previste dal presente Accordo e in particolare a quelle che saranno realizzate nell'ambito del Bando, le Parti si definiscono, coerentemente con quanto previsto dall'art. 26, Regolamento (EU) 2016/679, contitolari del trattamento dei dati personali riferibili ai referenti degli enti che parteciperanno al Bando. A tal fine provvederanno a stipulare un apposito separato accordo volto a disciplinare tale contitolarietà.
2. I contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati e si impegnano, in solido, ad eseguire e a mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali. In particolare, i contitolari convengono, la formulazione dell'informativa da sottoporre agli enti proponenti allegata al Bando.
3. Qualora i contitolari demandassero a soggetti esterni, per proprio conto, il trattamento di dati acquisiti nell'ambito del Bando, gli stessi si impegnano a nominare tali soggetti quali "responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'art 28 del Regolamento (EU) 2016/679, adottando tutte le opportune formalità e cautele.
4. La Fondazione, in qualità di soggetto proprietario della piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande del Bando e della relativa gestione, è responsabile della gestione della sicurezza informatica dei dati riportati in piattaforma.

Articolo 11 – Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino al completamento delle attività di erogazione delle risorse assegnate nell'ambito del Bando e di ogni altra attività riconducibile al medesimo.

Articolo 12 – Modello 231

1. Le Parti si danno atto che la Fondazione ha approvato, nei termini di cui ai documenti disponibili sul sito internet www.fondazionecariplo.it, un Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il "Modello") atto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti previsti nel D.Lgs 231/01.
2. L'esecuzione del presente Accordo, da parte di ciascuna delle Parti, dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni di cui al Codice Etico e al Modello adottati dalla Fondazione.
3. Eventuali atti, fatti o comportamenti che, nel corso dell'esecuzione del contratto, indurranno a ritenere commesso uno dei reati e/o degli illeciti contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, o risulteranno contrari a quanto previsto nel Modello o nel Codice Etico della Fondazione, dovranno essere segnalati all'Organismo di Vigilanza tramite mail all'indirizzo organismodivigilanza@fondazionecariplo.it oppure tramite raccomandata da trasmettere presso la sede della Fondazione.
4. Resta inteso che eventuali violazioni di quanto contenuto nel Modello o nel Codice Etico saranno ritenute un grave inadempimento e autorizzeranno la Fondazione a porre termine alla presente collaborazione; ogni comunicazione a

riguardo sarà inviata a mezzo raccomandata a/r o via PEC o con qualunque altro mezzo idoneo ad accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione, da parte del destinatario, della comunicazione. Resta sempre fermo il diritto della Fondazione di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 13 – Covid-19

1. Le Parti sono consapevoli che, in ragione dell'epidemia Covid-19, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e sono state adottate misure di contenimento suscettibili di proroghe e integrazioni.
2. Le Parti si danno atto che, in ragione del predetto stato di emergenza e delle conseguenti misure di contenimento, le disposizioni di cui al presente Accordo e le modalità di esecuzione del Bando potrebbero subire delle variazioni. Per questo motivo, ogni parte si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e per iscritto, in presenza di comprovati impedimenti connessi allo stato di emergenza e/o derivanti dal rispetto delle misure di contenimento, l'impossibilità, parziale o assoluta, di eseguire le attività di cui al presente Accordo.

Articolo 14 – Disposizioni generali

1. Qualsiasi comunicazione riguardante il Bando, il presente Accordo e quanto agli stessi riferibile sarà eseguita ai seguenti recapiti:
 - Fondazione Cariplo, Via Manin n. 23, Milano, alla attenzione del referente per l'Area Servizi alla Persona, xxxxx, telefono xxx, mail [xxx](#);
 - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano, all'attenzione del dirigente pro tempore della Struttura Volontariato e Terzo Settore.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida né vincolante, qualora non risulti per iscritto previa approvazione dei competenti organi.
3. Eventuali modifiche di carattere operativo ed attuativo potranno essere condivise dalle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

Per la Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale

Allegato Sub a)

Scheda di sintesi del Bando e criteri di valutazione

FINALITÀ	<p>Regione Lombardia e Fondazione Cariplo intendono realizzare, un’iniziativa congiunta rivolta a sostenere, attraverso l’erogazione di contributi, lo svolgimento dell’ordinaria attività dei soggetti di terzo settore, coinvolti nella crisi connessa all’emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il sostegno economico volto a consentire loro la tenuta della capacità organizzativa in varia misura pregiudicata dall’emergenza epidemiologica e la prosecuzione delle attività di interesse generale da essi svolte.</p> <p>Oggetto del contributo sono le attività di interesse generale svolte dagli enti di terzo settore ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p> <p>Tali attività devono essere riconducibili, agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, di seguito individuate:</p>	
	OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
	1. Porre fine ad ogni forma di povertà	<p>b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità;</p> <p>c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari;</p> <p>d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.);</p> <p>f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto.</p>
	2. Promuovere un'agricoltura sostenibile	<p>c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità;</p> <p>d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l’utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita</p>

		<p>quotidiana;</p> <p>e) educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità;</p> <p>f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio;</p> <p>h) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità.</p>
	4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti	<p>b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;</p> <p>c) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva;</p> <p>d) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali.</p>
	5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze	<p>b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani;</p> <p>c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).</p>
	8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti	c) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità.
	10. Ridurre le ineguaglianze	<p>e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.);</p> <p>f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;</p> <p>g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;</p>

		i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito.
	11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	<p>h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri;</p> <p>i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata;</p> <p>j) promozione e sviluppo dell'economia circolare.</p> <p>k) sviluppo e promozione del turismo sociale e accessibile;</p> <p>l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.</p>
DESTINATARI	<p>Nell'ambito del Bando saranno previste 2 linee d'intervento, ("Linea 1" e "Linea 2"), rispettivamente riguardanti le seguenti categorie di ETS:</p> <p>Linea 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore; f) Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000; g) Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). <p>Linea 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> h) organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> i. abbiano beneficiato di almeno un contributo nell'ambito dei bandi e progetti della Fondazione o delle Fondazioni di Comunità attive nel territorio lombardo ovvero di Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 2010 al 2020; ii. che siano ONLUS di diritto o iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c). <p>Le attività dovranno essere riconducibili ad attività di interesse generale, conformemente a</p>	

	<p>quanto previsto all'art.5 del D. lgs 117/2017 e riferite esclusivamente agli obiettivi definiti al precedente art. 2.5.</p> <p>Con riferimento alla Linea 2, saranno inoltre ammissibili unicamente le organizzazioni i cui statuti prevedano finalità riconducibili ai seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> ambientale; artistico-culturale; sociale, con esclusivo riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. <p>Tutti gli enti destinatari dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essersi costituiti entro il 1° gennaio 2018; - avere sede legale o operativa sul territorio di Regione Lombardia; - avere un valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 1.500.000.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria riservata al bando che verrà promosso in forma congiunta ammonta a complessivi euro 14.066.633,00, di cui euro 12.066.633,00 a carico di Regione Lombardia ed euro 2.000.000 a carico di Fondazione Cariplo.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	A fondo perduto in conto esercizio 2021: max euro 40.000 (fino a un massimo del 50% della media dei proventi 2018-19 e proporzionale al punteggio ottenuto).
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO	<p>Per la presentazione delle domande e la successiva istruttoria verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Fondazione Cariplo.</p> <p>Periodo di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande: 1 – 29 luglio 2021</p> <p>Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 Regolamento UE n. 2016/679).</p>

CRITERI DI VALUTAZIONE CAUSE DI INAMMISSIBILITA'	Le istanze di contributo verranno valutate in modo congiunto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, in relazione ai seguenti criteri di valutazione:		
		Peso %	
		LINEA 1 ODV - APS	LINEA 1 FONDAZIONI LINEA 2
	1 - Equilibrio economico pre-pandemia (media risultato esercizio nel 2018 e nel 2019)	20	20
	2 - Ammontare delle perdite/disavanzo registrate nel 2020	30	30
	3 - Diminuzione dei proventi/entrate nel 2020 (rispetto alla media del biennio precedente 2018-2019) rispetto alla media 2018/2019	30	30
	4 - Numero preferenze 5X1000 anno 2019	10	20
	5 - solo per la LINEA 1 - ODV: numero di volontari iscritti nel registro dei volontari - APS: numero soci	10	//
Cause di Inammissibilità:			
<ul style="list-style-type: none"> - Enti costituiti dopo il 1° gennaio 2018; - sede legale o operativa al di fuori del territorio di regione Lombardia; - valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 inferiore a euro 5.000; - valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 superiore a euro 1.500.000; - tipologia di beneficiari diversa da quelle ammesse per la linea 1 e 2 del bando; - tipologia di attività svolta diversa da quelle previste dal bando; - incompletezza e/o non conformità della documentazione. 			

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	<p>Regione Lombardia liquiderà i contributi deliberati sulla Linea 1.</p> <p>Fondazione Cariplo liquiderà i contributi deliberati sulla Linea 2.</p> <p>I contributi assegnati saranno liquidati in un'unica soluzione, a seguito dell'accettazione del contributo, senza la necessità di presentare documenti rendicontativi.</p>
-----------------------------	--